SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 dicembre 2012.

Ammissione del progetto di ricerca DM62572 «USV (Unmanned Surface Vehicle) per Blue Water SWAD» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1002/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii., tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/99 art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Vista la domanda DM62572 presentata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM62572 espresso nella riunione del 26 giugno 2012 e le condizioni ivi poste in tema di modalità di rendicontazione dei costi;

Considerato che la richiamata condizione posta dal Comitato deve ritenersi superata in conseguenza delle positive note MIUR n. 34 del 18 gennaio 2011 e n. 379 del 14 marzo 2012;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM62572 dal titolo «USV (Unmanned Surface Vehicle) per Blue Water SWAD» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 9.017.642,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 1.608.497,00 come contributo nella spesa ed euro 7.409.145,50 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 67

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62572

Generalità del Progetto

- Domanda: DM62572 del 28/10/2011

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  USV (Unmanned Surface Vehicle) per Blue Water SWAD

  Inizio Attività: 01/06/2012

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - DLTM SCRL
  LA SPEZIA - (SP)

• Costo Totale	€ 10.161.380,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 5.923.590,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 4.237.790,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM62572

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	3.248.650	-	-	3.248.650
Spese generali	-	-	-	1.187.580	-	-	1.187.580
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	85.760	-	-	85.760
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	951.800	-	-	951.800
Altri costi di esercizio	-	-	-	449.800	-	-	449.800
Subtotale	-	-	-	5.923.590	-	-	5.923.590
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	5.923.590	-	-	5.923.590

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.032.000	-	-	1.032.000
Spese generali	-	-	-	430.840	-	-	430.840
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	48.000	-	-	48.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	60.000	-	-	60.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	2.666.950	-	-	2.666.950
Subtotale	-	-	-	4.237.790	-	-	4.237.790
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	
Totale	-	-	-	4.237.790	-	-	4.237.790

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62572

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	20%	10%	-
Credito Agevolato	75%	70%	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	1.184.718,00	-	-	1.184.718,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	4.442.692,50	-	-	4.442.692,50

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	423.779,00	-	-	423.779,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	2.966.453,00	-	-	2.966.453,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	1.608.497,00	-	1.608.497,00
Credito Agevolato fino a €	7.409.145,50	-	7.409.145,50
TOTALE	9.017.642,50	-	

APQ Regione Liguria – Distretto Ligure Tecnologie Marine – Art. 13 - Progetti

DM62572

Codifica locale	*Soggetto*	*CUP Ricerca*	*CUP Formazione*
DM62572	DLTM – Distretto Ligure Tecnologie Marine	B41H13000170008	

13A08500

DECRETO 28 dicembre 2012.

Ammissione del progetto di ricerca DM62573 «Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell'ambiente marino – USV PERMARE», presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1003/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii., tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Vista la domanda DM62573 presentata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M.593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM62573 espresso nella riunione del 17 luglio 2012 e le condizioni ivi poste in tema di modalità di rendicontazione dei costi;

Considerato che la richiamata condizione posta dal Comitato deve ritenersi superata in conseguenza delle positive note MIUR n. 34 del 18 gennaio 2011 e n. 379 del 14 marzo 2012;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM62573 dal titolo «Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell'ambiente marino – USV PERMARE» presen-

tato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.518.370,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 675.080,00 come contributo nella spesa ed euro 2.843.290,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 68

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62573

Generalità del Progetto

- Domanda: DM62573 del 28/10/2011

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell'ambiente marino – USV PERMARE

  Inizio Attività: 01/06/2012

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - DLTM SCRL
  LA SPEZIA - (SP)

• Costo Totale	€ 3.855.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.895.800,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 959.200,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM62573

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.833.300	-	-	1.833.300
Spese generali	-	-	-	637.500	-	-	637.500
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	386.000	-	-	386.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	39.000	-	-	39.000
Subtotale	-	-	-	2.895.800	-	-	2.895.800
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	2.895.800	-	-	2.895.800

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	369.200	-	-	369.200
Spese generali	-	-	-	132.500	-	-	132.500
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	5.000	-	-	5.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	90.000	-	-	90.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	362.500	-	-	362.500
Subtotale	-	-	-	959.200	-	-	959.200
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	959.200	-	-	959.200

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62573

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	20%	10%	-
Credito Agevolato	75%	70%	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	579.160,00	-	-	579.160,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	2.171.850,00	-	-	2.171.850,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	95.920,00	-	-	95.920,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	671.440,00	-	-	671.440,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	675.080,00	-	675.080,00
Credito Agevolato fino a €	2.843.290,00	-	2.843.290,00
TOTALE	3.518.370,00	-	

APQ Regione Liguria – Distretto Ligure Tecnologie Marine – Art. 13 - Progetti

DM62573

Codifica locale	*Soggetto*	*CUP Ricerca*	*CUP Formazione*
DM62573	DLTM – Distretto Ligure Tecnologie Marine	B41C13000010008	

13A08501

DECRETO 28 dicembre 2012.

Ammissione del progetto di ricerca DM62574 «ProDifCon: Progettazione integrata, Difesa e Controllo nave militare» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1004/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii., tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Vista la domanda DM62574 presentata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M.593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM62574 espresso nella riunione del 26 giugno 2012 e le condizioni ivi poste in tema di modalità di rendicontazione dei costi;

Considerato che la richiamata condizione posta dal Comitato deve ritenersi superata in conseguenza delle positive note MIUR n. 34 del 18 gennaio 2011 e n. 379 del 14 marzo 2012;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM62574 dal titolo «ProDifCon: Progettazione integrata, Difesa e Controllo nave militare» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 ago-

sto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 4.731.760,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 942.990,00 come contributo nella spesa ed euro 3.788.770,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 69

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62574

Generalità del Progetto

- Domanda: DM62574 del 28/10/2011

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  ProDifCon: Progettazione integrata, Difesa e Controllo nave militare

  Inizio Attività: 01/09/2012

  Durata mesi: 36

- Beneficiari

  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - DLTM SCRL
  LA SPEZIA - (SP)

• Costo Totale	€ 5.103.500,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 4.326.400,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 777.100,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM62574

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	2.838.000	-	-	2.838.000
Spese generali	-	-	-	1.166.000	-	-	1.166.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	198.800	-	-	198.800
Altri costi di esercizio	-	-	-	123.600	-	-	123.600
Subtotale	-	-	-	4.326.400	-	-	4.326.400
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	4.326.400	-	-	4.326.400

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	443.900	-	-	443.900
Spese generali	-	-	-	171.000	-	-	171.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	126.000	-	-	126.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	36.200	-	-	36.200
Subtotale	-	-	-	777.100	-	-	777.100
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	777.100	-	-	777.100

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62574

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	20%	10%	-
Credito Agevolato	75%	70%	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	865.280,00	-	-	865.280,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	3.244.800,00	-	-	3.244.800,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	77.710,00	-	-	77.710,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	543.970,00	-	-	543.970,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- nessuna maggiorazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	942.990,00	-	942.990,00
Credito Agevolato fino a €	3.788.770,00	-	3.788.770,00
TOTALE	4.731.760,00	-	

APQ Regione Liguria – Distretto Ligure Tecnologie Marine – Art. 13 - Progetti

DM62574

Codifica locale	Soggetto	CUP Ricerca	CUP Formazione
DM62574	DLTM – Distretto Ligure Tecnologie Marine	B41C13000020008	

13A08502

DECRETO 8 luglio 2013.

Modifica del decreto 28 dicembre 2012 di «Ammissione del progetto di ricerca DM62572 «USV (Unmanned Surface Vehicle) per Blue Water SWAD» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1002/Ric.)». (Decreto n. 1311/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii., tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del DM 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR L.297/99 Art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale n. 1002/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 23 aprile 2013, con il quale è stata ammessa a cofinanziamento la domanda DM62572;

Vista la richiesta di supplemento istruttorio presentata dal soggetto proponente DLTM, in ordine al riconoscimento della maggiorazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 4 del DM 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio da parte dell'Esperto Tecnico Scientifico, che riconosce la maggiorazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 4 del DM 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica delle agevolazioni disposte con decreto direttoriale n. 1002/Ric. del 28 dicembre 2012;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 27 maggio 2013, recante le «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerate le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto DM62572 contenute nella scheda allegata al decreto direttoriale n. 1002/Ric. del 28 dicembre 2012, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La predetta scheda progetto, parte integrante del presente decreto, indica per il soggetto beneficiario partecipante alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della corrispondente agevolazione;

3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate complessivamente in euro 9.017.642,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 3.132.704,00 come contributo nella spesa ed euro 5.884.938,50 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto n. 1002/Ric. del 28 dicembre 2012 di concessione delle agevolazioni.

Roma, 8 luglio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro registro n. 12, foglio n. 392

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62572

Generalità del Progetto

- Progetto: **DM62572 del 28 ottobre 2011**

  Progetto di Ricerca

  Titolo: "USV (Unmanned Surface Vehicle) per Blue Water SWAD"

  Inizio Attività: 01/06/2012
  Durata mesi: 36

- Beneficiari
  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE – DLTM
  La Spezia - (SP)

- Costo Totale: 10.161.380,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale: 5.923.590,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale: 4.237.790,00
  - di cui attività di Formazione: 0,00

  al netto di recuperi pari a -

- Condizioni specifiche Decreto:
  Nessuna condizione

Legge 297/1999 Art. 13

DM62572

Imputazione territoriale costi del progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	3.248.650	-	-	3.248.650
Spese generali	-	-	-	1.187.580	-	-	1.187.580
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	85.760	-	-	85.760
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	951.800	-	-	951.800
Altri costi d'esercizio	-	-	-	449.800	-	-	449.800
Subtotale	-	-	-	5.923.590	-	-	5.923.590
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	5.923.590	-	-	5.923.590

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.032.000	-	-	1.032.000
Spese generali	-	-	-	430.840	-	-	430.840
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	48.000	-	-	48.000
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	60.000	-	-	60.000
Altri costi d'esercizio	-	-	-	2.666.950	-	-	2.666.950
Subtotale	-	-	-	4.237.790	-	-	4.237.790
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	4.237.790	-	-	4.237.790

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13

DM62572

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	-
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	-	2.073.256,50	-	-	2.073.256,50
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	-	3.554.154,00	-	-	3.554.154,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	-	1.059.447,50	-	-	1.059.447,50
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	-	2.330.784,50	-	-	2.330.784,50

Nessuna Agevolazione per la Formazione

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	3.132.704,00	-	3.132.704,00
Credito Agevolato fino a euro	5.884.938,50	-	5.884.938,50
Totale	9.017.642,50	-	9.017.642,50

13A08503

DECRETO 8 luglio 2013.

Modifica del decreto 28 dicembre 2012 di «Ammissione del progetto di ricerca DM62573 «Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell'ambiente marino – USV PERMARE» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1003/Ric.)». (Decreto n. 1312/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni, tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del D.M. n. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale n. 1003/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 2013, con il quale è stata ammessa a cofinanziamento la domanda DM62573;

Vista la richiesta di supplemento istruttorio presentata dal soggetto proponente DLTM, in ordine al riconoscimento della maggiorazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio da parte dell'Esperto Tecnico Scientifico, che riconosce la maggiorazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica delle agevolazioni disposte con decreto direttoriale n. 1003/Ric. del 28 dicembre 2012;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 27 maggio 2013, recante le «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerate le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto DM62573 contenute nella scheda allegata al decreto direttoriale n. 1003/Ric. del 28 dicembre 2012, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La predetta scheda progetto, parte integrante del presente decreto, indica per il soggetto beneficiario partecipante alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della corrispondente agevolazione.

3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate complessivamente in euro 3.518.370,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 1.253.330,00 come contributo nella spesa ed euro 2.265.040,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto n. 1003/Ric. del 28 dicembre 2012 di concessione delle agevolazioni.

Roma, 8 luglio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro registro n. 12, foglio n. 393

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62573

Generalità del Progetto

- Progetto: **DM62573 del 28 ottobre 2011**

  Progetto di Ricerca

  Titolo: "Veicolo autonomo di superficie per sistema di monitoraggio persistente dell'ambiente marino – USV PERMARE"

  Inizio Attività: 01/06/2012
  Durata mesi: 36

- Beneficiari
  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE – DLTM
  La Spezia - (SP)

- Costo Totale: 3.855.000,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale: 2.895.800,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale: 959.200,00
  - di cui attività di Formazione: 0,00

  al netto di recuperi pari a -

- Condizioni specifiche Decreto:
  Nessuna condizione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62573

Imputazione territoriale costi del progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	1.833.300	-	-	1.833.300
Spese generali	-	-	-	637.500	-	-	637.500
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	386.000	-	-	386.000
Altri costi d'esercizio	-	-	-	39.000	-	-	39.000
Subtotale	-	-	-	2.895.800	-	-	2.895.800
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	2.895.800	-	-	2.895.800

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	369.200	-	-	369.200
Spese generali	-	-	-	132.500	-	-	132.500
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	5.000	-	-	5.000
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	90.000	-	-	90.000
Altri costi d'esercizio	-	-	-	362.500	-	-	362.500
Subtotale	-	-	-	959.200	-	-	959.200
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	959.200	-	-	959.200

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62573

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	-
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	-	1.013.530	-	-	1.013.530
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	-	1.737.480	-	-	1.737.480

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	-	239.800	-	-	239.800
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	-	527.560	-	-	527.560

Nessuna Agevolazione per la Formazione

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	1.253.330,00	-	1.253.330,00
Credito Agevolato fino a euro	2.265.040,00	-	2.265.040,00
Totale	3.518.370,00	-	3.518.370,00

13A08504

DECRETO 8 luglio 2013.

Modifica del decreto 28 dicembre 2012 di «Ammissione del progetto di ricerca DM62574 «ProDifCon: Progettazione integrata, Difesa e Controllo nave militare» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1004/Ric.)». (Decreto n. 1313/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni, tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del D.M. n. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale n. 1004/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 2013, con il quale è stata ammessa a cofinanziamento la domanda DM62574;

Vista la richiesta di supplemento istruttorio presentata dal soggetto proponente DLTM, in ordine al riconoscimento della maggiorazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio da parte dell'Esperto Tecnico Scientifico, che riconosce la maggiorazione spettante ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 4/2008 in relazione al requisito di collaborazione effettiva con Università e tra Grande Impresa e PMI;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica delle agevolazioni disposte con decreto direttoriale n. 1004/Ric. del 28 dicembre 2012;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 27 maggio 2013, recante le «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerate le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto DM62574 contenute nella scheda allegata al decreto direttoriale n. 1004/Ric. del 28 dicembre 2012, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La predetta scheda progetto, parte integrante del presente decreto, indica per il soggetto beneficiario partecipante alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della corrispondente agevolazione.

3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate complessivamente in euro 4.731.760,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 1.708.515,00 come contributo nella spesa ed euro 3.023.245,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto n. 1004/Ric. del 28 dicembre 2012 di concessione delle agevolazioni.

Roma, 8 luglio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro registro n. 12, foglio n. 394

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62574

Generalità del Progetto

- Progetto: **DM62574 del 28 ottobre 2011**

  Progetto di Ricerca

  Titolo: "ProDifCon: Progettazione integrata, Difesa e Controllo nave militare"

  Inizio Attività: 01/09/2012
  Durata mesi: 36

- Beneficiari
  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE – DLTM
  La Spezia - (SP)

- Costo Totale: 5.103.500,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale: 4.326.400,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale: 777.100,00
  - di cui attività di Formazione: 0,00

  al netto di recuperi pari a -

- Condizioni specifiche Decreto:
  Nessuna condizione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62574

Imputazione territoriale costi del progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	2.838.000	-	-	2.838.000
Spese generali	-	-	-	1.166.000	-	-	1.166.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	198.800	-	-	198.800
Altri costi d'esercizio	-	-	-	123.600	-	-	123.600
Subtotale	-	-	-	4.326.400	-	-	4.326.400
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	4.326.400	-	-	4.326.400

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	-	443.900	-	-	443.900
Spese generali	-	-	-	171.000	-	-	171.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	126.000	-	-	126.000
Altri costi d'esercizio	-	-	-	36.200	-	-	36.200
Subtotale	-	-	-	777.100	-	-	777.100
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	777.100	-	-	777.100

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62574

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	-
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	-	1.514.240	-	-	1.514.240
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	-	2.595.840	-	-	2.595.840

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	-	194.275	-	-	194.275
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	-	427.405	-	-	427.405

Nessuna Agevolazione per la Formazione

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	1.708.515,00	-	1.708.515,00
Credito Agevolato fino a euro	3.023.245,00	-	3.023.245,00
Totale	4.731.760,00	-	4.731.760,00

13A08505

DECRETO 8 luglio 2013.

Ammissione del progetto di ricerca DM62617 «Sviluppo di tecnologie e software per una Rete Integrata previsionale Mediterranea per la gestione dell'Ambiente marino e costiero – RIMA» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl di cui all'articolo 13 del decreto 8 agosto 2000, n. 593. (Decreto n. 1314/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni, tra cui in specie il D.M. del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il D.M. del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del D.M. n. 593/2000 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Sviluppo Locale» stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa Istituzionale di Programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato «Distretto ligure per le tecnologie marine» per risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto Integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR legge n. 297/1999, art. 13 pari a 56 milioni di euro;

Vista la domanda DM62617 presentata dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM62617 espresso nella riunione del 6 dicembre 2012 e le condizioni ivi poste in tema di modalità di rendicontazione dei costi;

Considerato che la richiamata condizione posta dal Comitato deve ritenersi superata in conseguenza delle positive note MIUR n. 34 del 18 gennaio 2011 e n. 379 del 14 marzo 2012;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM62617 dal titolo «Sviluppo di tecnologie e software per una Rete Integrata previsionale Mediterranea per la gestione dell'Ambiente marino e costiero – RIMA» presentato dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine - DLTM scrl, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

2. I Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, riferiti ai soggetti beneficiari, sono riportati nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia

concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 8.968.270,00 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 3.172.855,00 come contributo nella spesa ed euro 5.795.415,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro registro n. 12, foglio n. 395

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62617

Generalità del Progetto

- Domanda: DM62617 del 31/10/2011

- Progetto di Ricerca

Titolo:
Sviluppo di tecnologie e software per una Rete Integrata previsionale Mediterranea per la gestione dell'Ambiente marino e costiero – RIMA

Inizio Attività: 01/10/2012

Durata mesi: 36

- Beneficiari

DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE - DLTM SCRL
LA SPEZIA - (SP)

• Costo Totale	€ 9.903.500,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 6.969.800,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€ 2.933.700,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 13 DM62617

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	1.647.080	3.179.900	-	-	4.826.980
Spese generali	-	-	494.420	923.000	-	-	1.417.420
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	20.000	77.000	-	-	97.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	-	255.000	-	-	255.000
Altri costi di esercizio	-	-	13.000	360.400	-	-	373.400
Subtotale	-	-	2.174.500	4.795.300	-	-	6.969.800
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	2.174.500	4.795.300	-	-	6.969.800

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	571.930	1.248.000	-	-	1.819.930
Spese generali	-	-	171.570	389.500	-	-	561.070
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	5.000	-	-	5.000
Costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti	-	-	20.000	197.000	-	-	217.000
Altri costi di esercizio	-	-	-	330.700	-	-	330.700
Subtotale	-	-	763.500	2.170.200	-	-	2.933.700
Costi dei fabbricati e dei terreni	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	763.500	2.170.200	-	-	2.933.700

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62617

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE	SVILUPPO SPERIM.	FORMAZIONE
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	-
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	761.075,00	1.678.355,00	-	-	2.439.430,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	1.304.700,00	2.877.180,00	-	-	4.181.880,00

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87.3a Convergenza	87.3a Altro	87.3c	Aree Nazionali non ricomprese tra le precedenti	Aree UE(esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	190.875,00	542.550,00	-	-	733.425,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	419.925,00	1.193.610,00	-	-	1.613.535,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

(*) - Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Sperim.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	3.172.855,00	-	3.172.855,00
Credito Agevolato fino a €	5.795.415,00	-	5.795.415,00
TOTALE	8.968.270,00	-	

APQ Regione Liguria – Distretto Ligure Tecnologie Marine – Art. 13 - Progetti

DM62617

Codifica locale	*Soggetto*	*CUP Ricerca*	*CUP Formazione*
DM62617	DLTM – Distretto Ligure Tecnologie Marine	B48F13000120008	

13A08506

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 settembre 2013.

Esenzione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come modificata dalle direttive 2009/45/CE e 2010/36/UE, relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 recante norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313 recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293 recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 recante regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto l'art. 5 (equivalenze ed esenzioni) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Vista la nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 6°- protocollo n. 06/20/05/47412 del 22 maggio 2012 a mezzo della quale si notifica alla Commissione, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, l'esenzione, ai sensi degli articoli 9.3 e 9.4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi passeggeri;

Rilevata la necessità di definire i parametri di sicurezza per determinate tipologie di navi, anche non soggette alle prescrizioni della direttiva 2009/45/CE ma che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al fine di poter accedere alle misure alternative previste dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni che seguono:

a) costruzione: secondo la definizione della Regola V/2.1 SOLAS, come emendata;

b) i termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi quelli riportati nell'art. 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 per le unità ricadenti nel campo di applicazione dello stesso;

c) i termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi quelli riportati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 per le unità ricadenti nel campo di applicazione dello stesso;

d) Bridge Navigational Watch System (BNWAS): sistema di allarme attivabile dal ponte di comando.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica:

a) alle navi passeggeri e ro-ro passeggeri ricadenti nel campo di applicazione:

1. del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45:

di classe B, C e D esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011, ai sensi della Regola V/19.2.2.3 della Convenzione SOLAS 1974, come emendata);

di classe C e D nuove (costruite il 1° luglio 2011 o successivamente).

2. del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435:

abilitate alla navigazione nazionale costiera, litoranea o locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011);

abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il 1° luglio 2011 o successivamente);

b) alle navi da carico ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435:

abilitate alla navigazione nazionale costiera, litoranea o locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011);

abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il 1° luglio 2011 o successivamente).

Art. 3.

Esenzione dall'obbligo della sistemazione del BNWAS

1. Le navi di cui all'art. 2 sono esentate dall'obbligo di installare il sistema di allarme attivabile dal ponte di comando previsto dalla regola 19.2.2.3 del capitolo V (Sicurezza della Navigazione) della SOLAS 74, alle seguenti condizioni:

a) devono essere sempre presenti sul ponte di comando almeno due persone, di cui un ufficiale di coperta, abilitate alla tenuta della guardia in plancia ai sensi della Convenzione STCW 78/95 (Convenzione sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia) come emendata, se applicabile, oppure in possesso di equivalente abilitazione nazionale;

b) l'unità non deve essere impiegata in tratte di navigazione eccedenti le 3 ore;

c) il servizio giornaliero deve essere tale da garantire, a tutto il personale di guardia, un adeguato riposo notturno. Durante le ore notturne l'unità deve sostare in porto per almeno 8 ore.

Art. 4.

Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2013

Il Ministro: LUPI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 10, foglio n. 47

13A08483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 ottobre 2013.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
2551	Mais	Tex	Venturoli Sementi srl e Renk International LTD	Soc. Agr. Tara di Andrea Guerresi ss e Renk International LTD
4526	Mais	Marvin	Venturoli Sementi srl e Renk International LTD	Soc. Agr. Tara di Andrea Guerresi ss e Renk International LTD
7760	Orzo polistico	Estival	Lemaire Deffontaines Semences	Adaglio Sementi Srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

13A08486

DECRETO 9 ottobre 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della Valtellina a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» e il Reg. (UE) n. 893, di modifica, del 22 agosto 2011, *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 231 dell'8 settembre 2011;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 235 del 6 ottobre 2004 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della Valtellina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 241 del 14 settembre 2010 con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della Valtellina l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione di carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA Certificazioni, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 27 settembre 2004 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela del nome Bresaola della Valtellina a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 settembre 2004 e già confermato con decreto il 28 settembre 2010, al Consorzio per la Tutela de nome Bresaola della Valtellina con sede legale in via Trieste, 66 - 23100 – Sondrio a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 settembre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2013.

Scioglimento della «Orchidea Servizi società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 1° febbraio 2012 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 21 febbraio 2013 prot. n. 30076, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orchidea Servizi società cooperativa» con sede in Roma, costituita in data 12 aprile 1999, codice fiscale 05748431003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Giuseppina Gasparri, nata a Roma, il 17 aprile 1958, codice fiscale GSPGPP58D47H501Z e residente in Roma, Via Pianeta Terra n. 39-Eur Torrino Nord, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08490

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «MA.RI.CA. Società Cooperativa», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di accertamento effettuate in data 13 luglio 2011 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 21 febbraio 2013 prot. n. 30599, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «MA.RI.CA. Società Cooperativa» con sede in Perugia, costituita in data 30 ottobre 2003, C.F. 02695560546, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la Rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (PG) il 28 dicembre 1975, con studio in Foligno (PG), Via delle Industrie s.n. int. C - Fraz. Sant'Eraclio - C.F. VLPSLV75T68D786P, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08474

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Società Cooperativa SGA», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001;

Visti il DPR n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuate in data 1° agosto 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che la cooperativa non ottempera al perseguimento dello scopo mutualistico e non è più in grado di raggiungere lo scopo sociale;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 53080, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv. in L. n. 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa SGA» con sede in Bari, costituita in data 14 dicembre 2009, C.F. 06977650727, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e la dott.ssa Patrizia Morisco, nata a Bari il 24 ottobre 1969, con studio in Bari, Via G. Palmieri n. 31, C.F. MRSPRZ69R64A662M, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08475

DECRETO 23 settembre 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Terracina società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 con il quale la società cooperativa «Terracina Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Gennaro Caròla ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Gennaro Caròla non ha ottemperato diligentemente agli obblighi previsti dalla legge fallimentare e le diffide prot. n. 216195 del 18 ottobre 2012 e prot. n. 37822 del 5 marzo 2013 sono state restituite al mittente con la dicitura «sconosciuto»;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidatogli con il citato D.M. 15 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gennaro Caròla è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della Società cooperativa «Terracina Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Napoli, C.F. 02988501215, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.M. 15 settembre 2009;

Art. 2.

Il dott. Arfè Lucio, nato a Napoli il 10 febbraio 1966, C.F. RFALCU66B10F839R, con studio in Napoli, Via del Grande Archivio n. 32, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Gennaro Caròla, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08484

DECRETO 23 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Risorgimento società cooperativa a r.l.», in Soriano Calabro.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2006 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Risorgimento società cooperativa a r. l.» con sede in Soriano Calabro (Vibo Valentia), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. D'Agostino Fabrizio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del commissario liquidatore dott. D'Agostino Fabrizio, del 21 maggio 2013, con la quale dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonia Fiamingo nata a Zungri (Vibo Valentia) l'8 febbraio 1963, C.F. FMNNTN63B48M204W, residente in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 9, Cessaniti (Vibo Valentia), è nominata commissario liquidatore della società «Risorgimento società cooperativa a r.l.» con sede in Soriano Calabro (Vibo Valentia), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente decreto ministeriale 26 luglio 2006, in sostituzione del dott. D'Agostino Fabrizio.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08488

DECRETO 30 settembre 2013.

Scioglimento della «Diffusione Design - società cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 4 giugno 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 3 maggio 2013, prot. n. 73382, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Diffusione Design società cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS» con sede in Roma, costituita in data 18 aprile 2005, codice fiscale 08481141003, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Francesca Avanzini, nata a Roma l'8 settembre 1966, codice fiscale VNZFNC66P48H501K, con studio in Roma, Via Magnagrecia n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08489

DECRETO 10 ottobre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società ANCI Servizi S.r.l. – sez. CIMAC, in Vigevano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Vista l'istanza della società ANCI Servizi Srl – sez. CIMAC del 10 settembre 2013, prot. n. 146327 volta ad esercitare l'attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita in data 31 luglio 2013, n. 130748 con la quale è rilasciato alla società ANCI Servizi Srl – sez. CIMAC, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1.

1. La società ANCI Servizi Srl – sez. CIMAC con sede legale in Corso G. Brodolini, 19 – 27029 Vigevano (PV), è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

Tutti i dispositivi di protezione del piede e della gamba;

dispositivi di protezione per gli arti superiori;

tutti i dispositivi di protezione individuale degli arti inferiori;

guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;

guanti da lavoro in cuoio a cinque dita;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;

guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;

guanti di protezione contro il freddo (fino a - 50°C);

guanti contro l'effetto delle vibrazioni;

guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;

guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;

guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50°C);

guanti, moffole e manicotti di materiale isolante per lavori sotto-tensione;

guanti di protezione contro rischi termici.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro Divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 25 luglio 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO ci cui al comma 2 del precedente art. 3

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 10 ottobre 2013

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

13A08485

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Edil C.M.C. Società Cooperativa», in Apricena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001;

Visti il DPR n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 1° dicembre 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 52903, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv. in L. n. 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Edil C.M.C. Società Cooperativa» con sede in Apricena (FG), costituita in data 21 marzo 2007, C.F. 03520410717, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 7 agosto 1970, con studio in Foggia, Via A. Gramsci n. 73/B - C.F. SPDFNT70M07D643D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08476

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Nuova Agricoltura Manduriana Società Cooperativa Agricola», in Manduria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 - «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di accertamento effettuate in data 6 luglio 2012 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 53085, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nuova Agricoltura Manduriana Società Cooperativa Agricola» con sede in Manduria (Taranto), costituita in data 15 luglio 1985, C.F. 00981060734, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (Lecce) il 1º aprile 1951, con studio in Nardò (Lecce), Via E. Chiesa n. 10 - C.F. BNCFNN51D01F842G, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08477

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Il Borghese - Società Cooperativa», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 20 luglio 2012 dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 52886, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Borghese - Società Cooperativa» con sede in Matera, costituita in data 8 aprile 2008, C.F. 01168040770, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Pasquale Mazzei, nato a Stigliano (Matera) il 17 luglio 1969, residente in via Berardi n. 4/3 - 75018 Stigliano (Matera) - C.F. MZZPQL69L171954F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08478

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Mani Amiche - Soc. Cooperativa Sociale a r.l.», in Castelgrande e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione effettuate in data 28 dicembre 2012 dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. n. 53095, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione centrale per le cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Mani Amiche - Soc. Cooperativa Sociale a r.l.» con sede in Castelgrande (Potenza), costituita in data 9 novembre 1992, c.f. 01130680760, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in Vulture (Potenza), Vico VI B. Cairoli n. 34 - c.f. TRCDNT63M12H307V, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08479

DECRETO 23 settembre 2013.

Scioglimento della «Tre Tabernae», in Taverna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220:

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il D.M. del 7 maggio 2009 -Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione effettuate in data 23 ottobre 2010 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 10 settembre 2012 prot. n. 187364, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che non si acquisisce il parere della Commissione Centrale per le Cooperative in virtù di quanto prescrive l'art. 12 comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale ha disposto definitivamente il trasferimento ai competenti uffici delle attività svolte da organismi collegiali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tre Tabernae» con sede in Taverna (Catanzaro), costituita in data 30 maggio 1975, c.f. 80005300795, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Michele Gagliardi, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (CS), Via Margherita n. 157 - 87032, c.f. GGLMHL56S16I108J, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 settembre 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A08480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 8 ottobre 2013.

Modifiche del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti, conseguenti agli Orientamenti AESFEM 2012/832 su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM e alle Q&A AESFEM 2012/592 in materia di KIID. (Delibera n. 18671).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e le relative misure attuative adottate dalla Commissione europea;

Visti gli Orientamenti ESMA/2012/832 per le autorità competenti e per le società di gestione di OICVM, adottati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, aventi ad oggetto «Questioni relative agli ETF e ad altri OICVM» ed emanati in conformità all'art. 16 del citato Regolamento al fine di «istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell'ambito del SEVIF e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione»;

Viste le indicazioni interpretative fornite dall'AESFEM mediante le Q&A ESMA/2012/592, recentemente aggiornate dalla medesima Autorità europea e pubblicate nel proprio sito internet e, in particolare, la Q&A n. 2d, in tema di consegna del KIID e del prospetto agli investitori;

Visto l'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in virtù del quale la Consob ha ampliato la propria competenza regolamentare con riferimento alla notifica per l'offerta in Italia di OICR comunitari armonizzati e alle modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori;

Visto l'art. 98-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituito dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47, in base al quale la Consob, in armonia con le disposizioni comunitarie, detta le disposizioni di attuazione in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo modificato con delibera del 17 luglio 2013, n. 18612;

Ritenuto necessario intervenire sul richiamato regolamento concernente la disciplina degli emittenti e sui relativi schemi allegati, al fine di assicurarne la piena coerenza con i predetti Orientamenti nonché con i contenuti delle Q&A ESMA/2012/592 e, in particolare con la Q&A n. 2d, con la quale l'Autorità europea ha chiarito che l'obbligo di consegna del KIID deve assolversi nei confronti di tutti gli investitori, ancorché qualificati;

Ritenuto inoltre opportuno modificare gli articoli 19-*bis* 19-*quater*, al fine di specificarne la portata applicativa;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 22 aprile 2013, recante l'illustrazione delle modifiche al sopra citato regolamento in materia di emittenti;

Vista la lettera dell'8 agosto 2013, con la quale la Banca d'Italia ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in merito alle modifiche apportate dalla Consob alla propria disciplina regolamentare;

Considerata quindi la necessità di adeguare il predetto regolamento emittenti ai citati Orientamenti europei e alle Q&A ESMA/2012/592;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche regolamentari

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, da ultimo modificato con delibera del 17 luglio 2013, n. 18612, è modificato come segue:

nella Sezione I, Capo III, Titolo I, Parte II, all'art. 14, comma 1, lettera *d)*, la parola «informazioni» è sostituita dalla parola «informazioni-chiave»;

nella Sezione II, Capo III, Titolo I, Parte II, dopo l'art. 18, è inserito il seguente articolo:

«Art. 18-*bis* — *(Obblighi relativi alla documentazione di offerta).*

1. Gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all'offerta di OICR armonizzati che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'art. 34-*ter*.

2. Laddove l'offerta di OICR armonizzati ricada nel caso di esenzione previsto dall'art. 34-*ter*, comma 1, lettera *b)*, la locuzione «offerta al pubblico» contenuta nel prospetto è sostituita con «offerta riservata a investitori qualificati».

2. Nella Sezione III, Capo III, Titolo I, Parte II, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 7 dell'art. 19-*bis*, è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 19-*ter* e 19-*quater* si applicano anche all'offerta di OICR che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-*ter*. Resta salvo quanto previsto dall'art. 19-*quater*, comma 6.»;

all'art. 19-*quater*:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5, non si applicano agli OICR la cui offerta in Italia è rivolta esclusivamente a investitori qualificati, come definiti dall'art. 34-*ter*, comma 1, lettera *b)*»;

b) al comma 7, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ove il valore di quotazione presenti uno scostamento significativo dal valore unitario della quota, secondo le modalità previste dal prospetto.»;

dopo l'art. 20 è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-*bis* — *(Obblighi di consegna della documentazione di offerta).*

1. Gli obblighi di consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all'offerta di OICR che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'art. 34-*ter*.».

3. Nella Sezione V, Capo III, Titolo I, Parte II, all'art. 27, comma 1, al terzo periodo, le parole «15-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle parole: «14, comma 1, lettera *d)*».

4. L'Allegato 1B – Schema 1 concernente il «Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari di tipo aperto» e lo Schema 4 relativo al «Documento per la quotazione di OICR comunitari armonizzati» sono sostituiti da un nuovo Allegato 1B – Schema 1 e dal nuovo Schema 4 (Allegati numeri 1 e 2 alla presente delibera).

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Gli articoli 18-*bis* e 20-*bis* si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche regolamentari. Gli offerenti al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati, ove necessario, pubblicano un prospetto e un documento di offerta per la quotazione in conformità rispettivamente all'Allegato 1B – Schema 1 e allo Schema 4, allegati alla presente delibera, alla prima occasione utile o, al più tardi, entro dodici mesi dalla data di applicazione degli orientamenti ESMA/2012/832.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 ottobre 2013

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO *1*

Allegato 1B – Schema 1

Prospetto relativo a quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano armonizzati/non armonizzati, comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari di tipo aperto[1] [2]

COPERTINA [3]

Riportare la denominazione della società di gestione/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico[4] di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> *aperto/a di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE»,* ovvero *«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al sistema/famiglia* <inserire la denominazione del sistema/famiglia>*.»* ovvero *«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari.»* ovvero *«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia* <inserire la denominazione del sistema/famiglia>*.»*

Riportare in grassetto e riquadrato quanto di seguito indicato:

«Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio».

«Il regolamento di gestione del fondo/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.» (in alternativa rinviare al paragrafo n. 29, Parte I, del Prospetto sulle modalità di acquisizione o consultazione di tale documento).

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob: ….»

---

[1] Il Prospetto deve essere redatto secondo le indicazioni dettate dal CESR per il formato del KIID, in quanto compatibili.

[2] Il termine "(eventuale)" si riferisce a requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente, ove presenti, per rappresentare compiutamente le caratteristiche dei fondi/comparti cui è riferito il prospetto. Il termine "(facoltativo)" si riferisce a requisiti informativi la cui rappresentazione nel Prospetto è lasciata alla libera scelta della Società di gestione/Sicav.

[3] La Copertina è parte integrante del Prospetto.

[4] Qualora l'offerta di OICR ricada nel caso di esenzione previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, lett. b), la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

«Data di validità: ….»

Inserire in basso le seguenti frasi:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

«Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»

«Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato».

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I … .»

«Data di validità della Parte I: dal … .»

A) Informazioni Generali

1. La Società di gestione/Sicav

Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo internet e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della Società di gestione/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

Indicare se la società di gestione ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)

Se la società di gestione si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la società di gestione promotrice. Rinviare al regolamento di gestione per le funzioni attribuite rispettivamente alla SGR promotrice e alla SGR gestore (*eventuale*).

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica degli intermediari distributori; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

5. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; la Società a cui sono conferite deleghe gestionali ai sensi dell'art. 33, comma 2 del TUF, con specificazione dell'oggetto della delega; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

6. ALTRI SOGGETTI (EVENTUALE)

Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla prestazione della garanzia.

7. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

Indicare che l'andamento del valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.
Nel caso di OICR aperti indicizzati indicare i seguenti fattori di rischio:
Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni. Nel caso di fondi/comparti indicizzati descrivere i fattori che possono influire sulla capacità dei medesimi di replicare l'andamento degli indici (ad esempio, costi di transazione, componenti illiquide, reinvestimento dei dividendi).
Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. Specificare che in tal caso esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale)

8. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dalla Società di gestione/Sicav per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 3, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

9. BEST EXECUTION (FACOLTATIVO)

Descrivere la strategia di esecuzione e/o di trasmissione adottata dalla Società – in conformità di quanto richiesto dalla normativa applicabile – al fine di ottenere il miglior risultato possibile allorché esegue, ovvero trasmette a terze parti, ordini su strumenti finanziari per conto dei fondi/comparti gestiti.

10. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

Descrivere il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura – monetaria oppure non monetaria – e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso.

11. RECLAMI (FACOLTATIVO)

Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN al portatore.

Indicare se il fondo/comparto è di diritto italiano, specificando in tal caso l'eventuale armonizzazione/non armonizzazione alla Direttiva 2009/65/CE.

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti indicizzati illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione. (eventuale)

12. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

a) Tipologia di gestione del fondo/comparto[5]

Nel caso di fondi/comparti caratterizzati da un obiettivo di rendimento o di protezione inserire la seguente avvertenza: «**Avvertenza: l'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.**» (eventuale).

Per i fondi che si definiscono "*fondi di mercato monetario*" ai sensi del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, specificare se si tratta di un "*OICR di mercato monetario a breve termine*" o di un "*OICR di mercato monetario*".

Nel caso di fondi/comparti indicizzati, precisare le modalità di replica dell'indice (ad esempio, replica fisica completa, replica fisica "a campione" o sintetica).

b) valuta di denominazione.

13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

Per i fondi/comparti per i quali la politica d'investimento implica il riferimento implicito o esplicito ad un *benchmark* indicare un parametro di riferimento coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo. Indicare le fonti informative ove possono essere reperite le informazioni sulle caratteristiche nonché sulle quotazioni del parametro di riferimento (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*).

Per i fondi/comparti indicizzati indicare l'indice ovvero gli indici che il portafoglio del fondo/comparto è finalizzato a replicare o riprodurre, anche sinteticamente ovvero attraverso modifiche realizzate ricorrendo a strumenti finanziari derivati.

Qualora non sia stato indicato un *benchmark*, esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa.

14. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Indicare il periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento. (*eventuale*)
Se il periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, riportare la seguente avvertenza:
«***Raccomandazione: questo fondo/comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo]***»

[5] La tipologia di gestione deve essere espressa scegliendo una delle seguenti alternative: *market fund*, *absolute return fund*, *total return fund*, *life cycle fund*, *structured fund*.

15. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto espresso tramite un indicatore sintetico calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti.

Illustrare il significato di tale indicatore precisando sinteticamente le motivazioni per cui il fondo/comparto è stato classificato in una determinata classe di rischio.

Inserire le seguenti avvertenze: «***i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'OICR*» e «*la categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell'OICR potrebbe cambiare nel tempo***». Nel caso di fondo/comparto con profilo di rischio-rendimento rientrante nella classe più bassa, indicare che l'appartenenza a tale classe non garantisce un investimento esente da rischi;

b) per i fondi/comparti per i quali è stato indicato un *benchmark* specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark* medesimo[6]. Se il benchmark è utilizzato con obiettivo di replica, specificare tale circostanza indicando, altresì, il livello di *tracking error* atteso in condizioni normali di mercato

c) per i fondi/comparti strutturati evidenziare il meccanismo di funzionamento della formula e di computo del *pay-off* del fondo/comparto, nonché rappresentare almeno tre possibili scenari di rendimento potenziale secondo le disposizioni comunitarie vigenti. Inserire la seguente avvertenza:
«***Gli scenari sono esempi illustrativi del funzionamento della formula del fondo/comparto e non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere; inoltre tali scenari potrebbero non avere la stessa probabilità di realizzazione***.»;

d) per i fondi/comparti *feeder* indicare se il profilo di rischio del fondo differisce da quello dal fondo master e la ragione per cui si verifica tale circostanza.

16. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

a) Categoria del fondo/comparto;

b) **per i fondi/comparti diversi da quelli indicizzati e dai fondi/comparti *feeder*** riportare i seguenti elementi informativi:

i.1) principali tipologie di strumenti finanziari[7] e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla Società di

---

[6] Il grado di scostamento della gestione rispetto al *benchmark* deve essere espresso in termini descrittivi, scegliendo tra le seguenti alternative: "contenuto", "significativo" e "rilevante".

[7] Occorre indicare la rilevanza degli investimenti ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo regolamento/Statuto. La suddetta scala di rilevanza deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

gestione/Sicav e/o da società di gestione/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza; indicare gli Stati membri o gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali in cui si intende investire più del 35% del patrimonio;

i.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
i.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
i.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. “strutturati”; durata media finanziaria (duration); investimenti in titoli obbligazionari di emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
i.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l’incidenza dell’utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto; indicare il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva;
i.6) per i fondi/comparti garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della garanzia medesima; (eventuale)
c) tecnica di gestione:
- specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
- per i fondi/comparti con un obiettivo di rendimento o di protezione illustrare le modalità gestionali adottate, indicando tra l’altro:
1. in termini descrittivi e in modo chiaro e comprensibile, la regola di determinazione dell’obiettivo di rendimento/protezione; riportare, inoltre, la seguente avvertenza:
“Avvertenza: L’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento finanziario”;
2. le eventuali percentuali utilizzate nell’illustrazione di cui al punto precedente e la grandezza rispetto a cui le stesse vengono calcolate;
3. la tipologia del rischio di posizione che si intende proteggere o coprire, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)
4. le modalità di protezione o copertura del rischio, se realizzate attraverso tecniche gestionali e, quindi, tese alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volte alla minimizzazione di tale probabilità; (eventuale)
5. il periodo di protezione o copertura e l’eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
6. il periodo di sottoscrizione valido ai fini della copertura del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell’investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)
7. le eventuali condizioni contrattuali di efficacia della protezione o copertura; (eventuale)
d) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi e in quest’ultimo caso le eventuali agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Inserire la seguente avvertenza:
«***Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d’esercizio.***»

e) **Per i fondi/comparti indicizzati** specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice o di indici. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o degli indici, indicando, in particolare la frequenza di ribilanciamento ed i suoi effetti sui costi nell'ambito della strategia. Illustrare le implicazioni del metodo di replica prescelto in termini di esposizione all'indice sottostante e al rischio di controparte; indicare la denominazione ed il *provider* dell'indice o degli indici, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice o gli indici prescelti in termini di:
- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti esposti ad un rischio di credito raggruppati sulla base di indicatori di mercato;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto rispetto all'andamento dell'indice . (*eventuale*)

In luogo delle suddette informazioni relative alla composizione dell'indice o degli indici prescelti il prospetto può indicare un *sito web* dove è pubblicata la composizione esatta dell'indice o degli indici.

f) **Per i fondi/comparti indicizzati che hanno per obiettivo la replica o la riproduzione di indici con effetto leva** descrivere la politica di leva, di come si ottiene la leva (ossia se è al livello dell'indice o deriva dal modo in cui il fondo/comparto ottiene l'esposizione all'indice), il costo della leva (ove rilevante) ed i rischi associati a tale politica; una descrizione dell'impatto di un eventuale effetto leva inverso (ossia esposizione corta).

Precisare, altresì, che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo del rendimento o dell'inverso del rendimento dell'indice di riferimento sul medio-lungo periodo in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Per i fondi/comparti che hanno per obiettivo la riproduzione di indici e che sono garantiti illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale di funzionamento della garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa. (*eventuale*).

g) **Nel caso in cui il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli ed altre assimilabili** deve essere fornita una descrizione particolareggiata:
- dei rischi connessi a tali attività, tra cui il rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, e
- dell'impatto che avranno sul rendimento del fondo/comparto.

h) **Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*) o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche:**

- fornire informazioni sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;
- fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni;
- descrivere il rischio di insolvenza della controparte e l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto;
- precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati,chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo.

i) Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi i maggiori limiti di diversificazione di cui all'articolo 53 della direttiva 2009/65/CE, fornire tale precisazione e descrivere altresì le condizioni di mercato eccezionali che giustificano tale investimento.

l). Con riferimento alla g**estione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral) i**llustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite, il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia oltre a, nel caso di garanzie in contante, la politica di reinvestimento (compresi i rischi derivanti da quest'ultima).

17. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

Nel caso di OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni al/lo regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 18.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

18. Oneri a Carico del Sottoscrittore e Oneri a Carico Del Fondo/Comparto

18.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi).

Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: «*In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto*».

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).
Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

18.2 Oneri a carico del fondo/comparto

18.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli ed altre assimilabili, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti derivanti dalle menzionate tecniche di gestione efficiente del portafoglio, che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare al rendiconto annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare al rendiconto annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.

18.2.2 Commissione di collocamento

Per i fondi che prevedono commissioni di collocamento, in conformità con la disciplina prevista dal regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio, indicare, in forma tabellare, l'entità di tali commissioni e delle commissioni di rimborso ad esse associate, esemplificandone le modalità di calcolo.

18.2.3 Altri oneri

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'offerta sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione di una data percentuale del capitale investito) specificarne i relativi costi.
Specificare che le spese e i costi effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

19. Agevolazioni Finanziarie

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

20. Servizi/Prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

21. Regime Fiscale

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

22. Modalità di Sottoscrizione delle Quote/Azioni

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviando al/lo regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come mezzo di adesione al fondo/comparto.

Descrivere la possibilità di aderire all'offerta con modalità equivalenti al modulo di sottoscrizione. (eventuale)

23. Modalità Di Rimborso Delle Quote/Azioni

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. C, par. 18.1 per gli eventuali oneri.

24. Modalità di Effettuazione delle Operazioni Successive alla Prima Sottoscrizione

Indicare l'eventuale facoltà per l'investitore, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro fondo/comparto, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 18 per gli eventuali costi da sostenere.

Indicare, altresì, la possibilità di effettuare investimenti successivi in fondi/comparti istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo/comparto oggetto della sottoscrizione.

25. Procedure di Sottoscrizione, Rimborso e Conversione (c.d. Switch)

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Rinviare al regolamento di gestione/statuto della Sicav con riguardo al contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

26. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l'evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

27. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

28. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento del fondo/comparto nonché ai costi sostenuti dal fondo/comparto riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID o in alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

29. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Specificare che, nel caso in cui il regolamento del fondo/statuto non è allegato al presente prospetto, gli investitori possono ottenere, a richiesta, l'invio di tale documento o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.
Specificare che il prospetto, l'ultima versione del KIID, l'ultimo rendiconto annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della società di gestione/Sicav. Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).
Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Riportare gli eventuali oneri di spedizione in caso di invio a domicilio dei suddetti documenti e specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder*, esplicitare che la documentazione d'offerta e contabile relativa all'OICR master è fornita su richiesta agli investitori. Precisare al riguardo, le modalità di ottenimento di tale documentazione e la lingua in cui è redatta.

***

Dichiarazione di responsabilità
«*La Società di gestione /Società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione della società> si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.*»

Il Rappresentante legale (Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte II … . »

«Data di validità della Parte II: dal … .».

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti [8].

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

*«**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**»*

Per i fondi di nuova istituzione specificare che, in ragione di tale circostanza, non sono disponibili dati sui risultati passati. Per i fondi che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno solare completo, precisare che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

[8] *Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che il rendimento di tale parametro è riportato al netto degli oneri fiscali per il primo semestre 2011 e al lordo degli oneri fiscali per il secondo semestre 2011.*

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di volatilità *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Riportare altresì i seguenti dati per ciascun fondo/comparto: *a*) la data di inizio del collocamento delle quote/azioni; *b*) la valuta delle quote/azioni; *c*) il patrimonio netto; *d*) il valore della quota/azione a fine periodo; *e*) il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione. Indicare la controparte dello *swap* a rendimento totale o di altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche utilizzati se tale controparte ha potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante dello strumento finanziario derivato medesimo, in coerenza con quanto indicato nella Parte I, paragrafo 16, lett. d).

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale[9].

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti[10]. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto[11]. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 18.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

---

[9] La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.

[10] Ove tale indicazione non si basi su dati storici e sia computata con metodi di stima secondo i criteri specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti, specificare tale evenienza.

[11] Per la presentazione delle spese relative all'anno 2011, integrare l'indicazione con "né degli oneri fiscali sostenuti".

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO[12]

Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.
Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.
Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla società di gestione/Sicav in quote/azioni di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di fondi/comparti.
Categoria: la categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Classe: articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione: Compensi pagati alla società di gestione/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.
Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.
Comparto: strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.
Conversione (c.d. "Switch"): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.
Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. "*cash flows*") da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

[12] Le definizioni riportate nel presente Glossario rappresentano una informativa minima e pertanto non devono essere considerate esaustive. Tale Glossario potrà essere integrato con ulteriori definizioni che le società di gestione/Sicav riterranno necessarie, evitando eventuali incoerenze con quelle già presenti nello schema che non possono essere modificate.

Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.
Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.
Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.
Fondo indicizzato: Fondo/comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica.
Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.
Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *total return swap).*
Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello del'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.
Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i fondi comuni di investimento e le Sicav.
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.
Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi.
Piano di Investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento.
Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Regolamento di gestione del fondo (o regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.
Swap a rendimento totale (total return swap): Il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.
Tipologia di gestione di fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("fondi strutturati") deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.
Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo/comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.
UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.
Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto delle passività gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano e vendono le loro quote o azioni.

APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto e comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE ed extracomunitari.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:
«*Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione*[13]*> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.*»
con la frase:
« Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.», ovvero «Offerta al pubblico e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»

2. PROSPETTO PARTE I
Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Di seguito al Paragrafo "la banca depositaria", inserire il paragrafo "Gli Specialisti", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori specialisti e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI inserire, di seguito al paragrafo "Reclami", la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:
"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

---

[13] Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/Società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice.

- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione. Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi"
"

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

"*Le quote/azioni dell'ETF acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'ETF salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate*".
Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente. Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione.

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'ETF nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice.(eventuale)
Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo:
"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:

a) il KIID, il Prospetto e il Prospetto di quotazione;
b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione/Sicav provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento", entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati. Indicare gli indirizzi internet della Società di gestione/Sicav e della società di gestione del mercato."

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

ALLEGATO *2*

SCHEMA 4

Documento per la quotazione di OICR comunitari armonizzati[1].

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; «*Ammissione alle negoziazioni di* <inserire la denominazione>[2]».

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito* [3]*in Consob della Copertina*: … .»
«*Data di validità* [4] [5] *della Copertina: dal … .*»

«*La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.*»

***

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito [6] *in Consob del Documento per la quotazione: … .»*
«Data di validità[7] [8]*del Documento per la quotazione: dal … .»*

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ETF

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

[1] Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 e rispettare i formati del carattere contenuti nel presente schema). Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).
[2] Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.
[3] Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.
[4] Per la compilazione delle informazioni relative alla data di validità della documentazione d'offerta si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.
[5] Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.
[6] Cfr. nota 3.
[7] Cfr. nota 4.
[8] Cfr. nota 5.

Descrivere in maniera chiara e completa la strategia perseguita e le modalità con cui tale strategia viene implementata.

In particolare, precisare se la strategia perseguita implica la replica inversa dell'andamento dell'indice di riferimento (short) o un'esposizione a leva (leva long o leva short) all'andamento dell'indice di riferimento. Indicare gli elementi essenziali dell'indice replicato.

Nel caso di un ETF a *leva (o short)*, precisare che il risultato dell'investimento può differire significativamente rispetto al multiplo dell'andamento (o all'inverso dell'andamento) dell'indice di riferimento, in considerazione dell'orizzonte temporale nel quale viene ribasato.

Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e *l'index provider*.

Specificare le modalità di replica – fisica o sintetica – dell'indice di riferimento.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali info-provider nonché il/i sito/i Internet su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI
Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

Rischio connesso all'utilizzo della leva: specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

Rischio di cambio: indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice – che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice. (eventuale)

Rischio di controparte: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

Inserire la seguente avvertenza:

"*Le quote/azioni dell'ETF acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'ETF salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate*".

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'ETF nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

7. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione di uno dei mercati di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider.

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

8. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE
Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

10. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet della SGR/Sicav e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), della società di gestione del mercato di negoziazione:
a) il KIID e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
b) il documento per la quotazione;
c) gli ultimi documenti contabili redatti.
Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.
Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto **e** del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione.

13A08512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti il comune di Scaletta Zanclea in condizione di dissesto finanziario.

Il comune di Scaletta Zanclea (ME) con deliberazione n. 1 del 24 maggio 2013 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 2013, il commissario straordinario di liquidazione nella persona della dott.ssa Colaci Maria Luisa, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

13A08513

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «BACALHAU DE CURA TRADICIONAL PORTUGUESA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 292 dell'8 ottobre 2013, a norma dell'art. 50, del Reg. (CE) 1151/2012/ del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Portogallo, ai sensi dell'art. 51 del Reg. CE 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria – pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti trasformati «Bacalhau de cura tradicional portuguesa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – ex PQA III, via XX settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, del predetto regolamento comunitario.

13A08441

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-250) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.